

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1093/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002 (proroga del sistema di duplice controllo) <sup>(1)</sup>** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1094/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 2
- Regolamento (CE) n. 1095/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 3 000 055 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1096/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2002 al 28 febbraio 2003** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1097/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Queso de Murcia al vino — Queso de Murcia)** ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1098/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria ..... 10
- Regolamento (CE) n. 1099/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 ..... 12

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1100/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli .....	14
Regolamento (CE) n. 1101/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano, da utilizzare per l'alimentazione degli animali .....	16
Regolamento (CE) n. 1102/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza .....	17

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Consiglio

2002/480/CE:

- \* **Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Slovacchia, del 30 aprile 2002, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovacchia al programma comunitario Fiscalis** .....

19

2002/481/CE:

- \* **Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Repubblica slovacca, del 7 maggio 2002, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002** .....

22

### Commissione

2002/482/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 21 giugno 2002, recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 2213]** .....

23

2002/483/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 24 giugno 2002, che modifica la decisione 1999/120/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale, per quanto riguarda l'Ucraina <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 2226]** .....

25

### Rettifiche

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2193/2001 della Commissione, del 12 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva (GU L 295 del 13.11.2001)** .....

27

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2002 DEL CONSIGLIO****del 18 febbraio 2002****relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002 (proroga del sistema di duplice controllo)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra<sup>(1)</sup>.
- (2) Con la decisione n. 3/2002<sup>(2)</sup> del Consiglio di associazione, le parti hanno deciso di prorogare per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002 il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/97<sup>(3)</sup>.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con il regolamento (CE) n. 85/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 relativo alle esportazioni di alcuni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Slovacchia nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2001 (rinnovo del sistema di duplice controllo)<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 85/98 del Consiglio continua ad essere applicato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, ai sensi della decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 85/98 è modificato di conseguenza come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, i riferimenti al periodo «1° gennaio-31 dicembre 2001» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2002».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

<sup>(1)</sup> GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 19.1.1998, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 13 del 19.1.1998, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2001 (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 24 giugno 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	72,3	
	999	72,3	
0707 00 05	052	91,3	
	220	143,3	
	999	117,3	
0709 90 70	052	75,3	
	999	75,3	
0805 50 10	388	59,0	
	528	60,8	
	999	59,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,1	
	400	117,2	
	404	112,6	
	508	71,5	
	512	82,6	
	524	58,9	
	528	73,8	
	720	91,8	
	804	116,1	
	999	90,3	
	0809 10 00	052	208,7
		999	208,7
0809 20 95	052	425,1	
	064	270,8	
	066	255,2	
	068	140,2	
	400	467,4	
	999	311,7	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 giugno 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 3 000 055 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2002 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 2 500 093 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 499 962 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 3 000 055 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 668/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 000 055 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 000 055 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 24.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	975 515
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	268 872
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	1 755 668»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 24 giugno 2002**

**relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 2002 al 28 febbraio 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2 e l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/02-2005/06 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) che sono parti contraenti del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP <sup>(4)</sup>, dell'allegato V della convenzione ACP-CE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro.
- (2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 39 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario. Questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire, per la campagna di commercializzazione 2002/03, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna. Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna ora disponibili per la campagna di commercializzazione 2002/03 e a motivo del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro nonché dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per ciascuno Stato membro di raffinazione relativamente al periodo dal 1° luglio 2002 al 28 febbraio 2003.
- (3) Ai sensi degli accordi conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo d'acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 2002/03.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 2002 al 28 febbraio 2003 sono aperti, nell'ambito della decisione 2001/870/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10:

- a) un contingente tariffario di 173 200 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il numero d'ordine 09.4097;
- b) un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originario dell'India, recante il numero d'ordine 09.4097.

*Articolo 2*

1. Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.
2. Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

*Articolo 3*

Nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, espressi in zucchero bianco, possono essere importati dallo Stato membro corrispondentemente indicato:

- a) 3 000 tonnellate per quanto concerne la Francia;
- b) 35 000 tonnellate, per quanto concerne la Finlandia;
- c) 125 000 tonnellate, per quanto concerne il Portogallo continentale;
- d) 20 200 tonnellate per quanto concerne il Regno Unito.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 267.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 24 giugno 2002**

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Queso de Murcia al vino — Queso de Murcia)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione due domande per la registrazione delle denominazioni «Queso de Murcia al vino» e «Queso de Murcia» quali denominazioni di origine protetta.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione di origine protette.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/2002 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protette (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU C 248 del 6.9.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 27.

---

*ALLEGATO***PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****Formaggi**

SPAGNA

- Queso de Murcia al vino (DOP)
  - Queso de Murcia (DOP)
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 24 giugno 2002**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ri-

dotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 (in t)
10	—	1 577,50
11	—	377,50
17	100,00	798,63
18	—	187,50
25	100,00	2 342,25
26	—	187,50
27	—	1 375,00
34	—	1 562,50
35	—	125,00
36	—	625,00
40	—	375,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 24 giugno 2002**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione <sup>(1)</sup>, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte

applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GUL 145 del 29.6.1995, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GUL 145 del 31.5.2001, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GUL 161 del 29.6.1996, pag. 136.

## ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 (in t)
E1	100,00	65 353,00
E2	100,00	2 079,36
E3	100,00	6 443,42
P1	100,00	2 324,50
P2	100,00	1 947,00
P3	3,40	175,00
P4	13,16	250,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 giugno 2002**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 (in t)
1	1,64	1 775,00
2	1,65	1 275,00
3	1,76	825,00
4	2,43	450,00
5	2,54	175,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1101/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 24 giugno 2002**

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano, da utilizzare per l'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del riso da parte degli enti d'intervento.
- (2) I regolamenti (CE) n. 1938/2001 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 1939/2001 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1940/2001 <sup>(6)</sup> della Commissione, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2002 <sup>(7)</sup>, prevedono gare ogni mercoledì ed elencano i mercoledì in cui non si effettuano gare. Non si è ritenuto necessario procedere ad una gara i mercoledì 17 luglio 2002 e 14 agosto 2002. Poiché la gara in corso non ha ancora consentito di smaltire il quantitativo posto in vendita, è necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione dei mercoledì 17 luglio 2002 e 14 agosto 2002.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 agosto 2002 alle ore 12 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GUL 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GUL 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GUL 263 del 3.10.2001, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GUL 263 del 3.10.2001, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GUL 263 del 3.10.2001, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GUL 107 del 24.4.2002, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2002 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 2002****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2002.

Esso si applica dal 26 giugno al 9 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GUL 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GUL 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GUL 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 24 giugno 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 26 giugno al 9 luglio 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	18,67	15,44	26,62	15,41
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	6,49	11,65
Marocco	16,04	15,69	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 2/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVACCHIA

del 30 aprile 2002

che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovacchia al programma comunitario Fiscalis

(2002/480/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra <sup>(1)</sup>,

visto il protocollo aggiuntivo <sup>(2)</sup> dell'accordo europeo concernente la partecipazione della Slovacchia a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Slovacchia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in diversi settori.
- (2) L'articolo 1 prevede la possibilità di partecipare ad attività comunitarie diverse da quelle elencate.
- (3) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Slovacchia alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Slovacchia partecipa al programma comunitario Fiscalis (in seguito denominato: il «programma») secondo le modalità e le

condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per la durata residua del programma. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse di estenderne la durata senza apportare sostanziali modifiche al programma, anche la presente decisione può essere estesa di conseguenza ed in modo automatico, a condizione di non essere denunciata da almeno una delle parti.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2002.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

E. KUKAN

<sup>(1)</sup> GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 43.

## ALLEGATO I

## MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SLOVACCHIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Come enunciato nell'articolo 7 della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) <sup>(1)</sup>, la partecipazione della Slovacchia al programma Fiscalis (in seguito denominato: il «programma») si conforma a quanto stabilito nell'accordo europeo, nel protocollo aggiuntivo e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. Di conseguenza, la partecipazione della Slovacchia alle attività del programma è soggetta alle seguenti condizioni:
  - le attività di cui all'articolo 4 (sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide) sono permesse nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta,
  - le attività di cui all'articolo 5, paragrafi 1 (scambi di funzionari) e 2 (seminari), come pure quelle di cui all'articolo 6 (azione comune di formazione) sono consentite alle condizioni stabilite in detti articoli,
  - le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (controlli multilaterali), non sono ammesse, in quanto il quadro giuridico della Comunità concernente la cooperazione in questo settore, ai sensi della direttiva 77/799/CEE <sup>(2)</sup> e del regolamento (CEE) n. 218/92 <sup>(3)</sup>, si applica esclusivamente agli Stati membri dell'Unione europea.
2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione a seminari e a scambi concernenti funzionari della Slovacchia sono quelle applicabili ai funzionari delle quindici amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.
3. L'allegato II stabilisce il contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea che la Slovacchia è tenuta a versare all'inizio di ogni anno finanziario per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, dal 2001 al 2002. Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, ad adattare detto contributo conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo europeo tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Slovacchia, dall'altra.
4. I rappresentanti della Slovacchia parteciperanno in qualità di osservatori, limitatamente ai punti di loro pertinenza, al comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE. Tale comitato si riunisce senza la presenza dei rappresentanti della Slovacchia per gli altri punti come pure per le votazioni.
5. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Slovacchia si adopereranno per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libertà di circolazione e di residenza di tutte le persone aventi diritto ad accedere al programma e che viaggiano tra la Slovacchia e gli Stati membri dell'Unione europea per partecipare alle attività contemplate dalla decisione.
6. Ferme restando le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee riguardo al controllo e alla valutazione del programma ai sensi della decisione n. 888/98/CE, la partecipazione della Slovacchia al programma sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Slovacchia e della Commissione. La Slovacchia sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto.
7. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi al programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
8. La Comunità e la Slovacchia possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Le attività in corso al momento della cessazione del programma continueranno fino a completamento alle condizioni stabilite nella presente decisione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(3)</sup> GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

## ALLEGATO II

## IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SLOVACCHIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Il contributo finanziario della Slovacchia sarà aggiunto all'importo disponibile annualmente nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti di impegno al fine di far fronte agli obblighi finanziari della Commissione determinati dai lavori concernenti l'applicazione, la gestione e lo svolgimento del programma Fiscalis (in seguito denominato: il «programma»).
2. Il contributo finanziario è stato calcolato considerando un'indennità media giornaliera di 146 EUR e un'indennità di viaggio media di 695 EUR a copertura dei costi sostenuti per la partecipazione a seminari e scambi. Per il calcolo del contributo finanziario si stima che la Slovacchia parteciperà a quindici seminari e venti scambi all'anno in media. Il contributo finanziario può essere adattato all'inizio di ogni anno al fine di tener conto dell'effettivo numero di attività alle quali la Slovacchia intende partecipare durante l'anno. L'adattamento avverrà in forma di richiesta di fondi che la Slovacchia riceverà dalla Commissione come indicato al punto 6.
3. Il contributo della Slovacchia sarà di 94 984 EUR per ogni anno di partecipazione salvo diverso calcolo ai sensi del punto 2. Di questo importo, 6 214 EUR serviranno a coprire i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Slovacchia.
4. La Slovacchia coprirà i costi supplementari annuali di natura amministrativa di cui al punto 3 attingendo al proprio bilancio nazionale.
5. La Slovacchia pagherà il 50 % del restante costo annuale della propria partecipazione, attingendo al proprio bilancio nazionale del 2001, il 60 % per il 2002.

Fatte salve le procedure separate di programmazione PHARE, il restante 50 % sarà coperto dall'assegnazione annuale PHARE per la Slovacchia del 2001, a condizione che i pertinenti stanziamenti di bilancio siano disponibili, il 40 % per il 2002. I fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Slovacchia mediante convenzioni di finanziamento separate. Unitamente alla parte proveniente dal bilancio statale della Slovacchia, tali fondi costituiranno il contributo nazionale della Slovacchia, che verrà utilizzato per i pagamenti relativi alle richieste annuali di fondi presentate dalla Commissione.

6. Il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea <sup>(1)</sup> si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Slovacchia.

All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione invierà alla Slovacchia una o più richieste di fondi corrispondenti al suo contributo ai costi previsto per le attività dell'anno in corso. Il contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

La Slovacchia pagherà il proprio contributo conformemente alle richieste di fondi:

- per la parte finanziata dal proprio bilancio nazionale, entro tre mesi dalla richiesta di fondi,
- per la parte finanziata da PHARE, entro trenta giorni dall'invio dei pertinenti fondi PHARE al paese in questione.

L'eventuale ritardo nel versamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Slovacchia, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7. Le indennità giornaliere si applicano a tutti i partecipanti al programma e sono determinate dalla Commissione per ciascun paese. All'inizio di ogni anno la Commissione verserà alla Slovacchia un primo acconto di bilancio. Un secondo acconto può essere versato a metà anno in funzione dell'effettiva partecipazione della Slovacchia alle attività del programma, come pure della partecipazione prevista per il resto dell'anno. Il dipartimento slovacco interessato utilizzerà tali acconti per l'acquisto dei titoli di viaggio ed il versamento delle indennità giornaliere per i partecipanti slovacchi.
8. Le spese di viaggio e di trasferta sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Slovacchia per la partecipazione come osservatori ai lavori del comitato di cui al punto 4 dell'allegato I sono rimborsate dalla Commissione alle stesse modalità degli Stati membri dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

**DECISIONE N. 3/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA SLOVACCA  
del 7 maggio 2002**

**relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002**

(2002/481/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto, di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra <sup>(1)</sup>, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 29 ottobre 2001 e ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, del sistema di duplice controllo introdotto nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, prorogato dalla decisione n. 1/1999 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999, dalla decisione n. 1/2000 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 e dalla decisione n. 1/2001 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al periodo «1° gennaio-31 dicembre 2001» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2002».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2002.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

E. KUKAN

---

<sup>(1)</sup> GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2002

**recante modifica della decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia**

[notificata con il numero C(2002) 2213]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/482/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/261/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando quanto segue:

- (1) Nella provincia italiana di Bolzano la brucellosi è una malattia soggetta a denuncia da almeno cinque anni e almeno il 99,8 % delle aziende che allevano ovini e caprini è ufficialmente indenne da tale malattia.
- (2) La provincia di Bolzano si è inoltre impegnata a rispettare le condizioni di cui all'allegato A, capitolo I, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE.
- (3) La provincia di Bolzano va pertanto riconosciuta ufficialmente indenne dalla brucellosi (*B. melitensis*).
- (4) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 93/52/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/292/CE <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 28.

*ALLEGATO**«ALLEGATO II*

## In Francia:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

## In Italia:

Bolzano.

## In Spagna:

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2002

**che modifica la decisione 1999/120/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale, per quanto riguarda l'Ucraina**

[notificata con il numero C(2002) 2226]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/120/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/80/CE <sup>(4)</sup>, ha fissato gli elenchi provvisori degli stabilimenti dei paesi terzi che producono involucri di origine animale.
- (2) L'Ucraina ha trasmesso il nome di uno stabilimento che produce involucri di origine animale la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) È quindi possibile stilare un elenco provvisorio per l'Ucraina in cui figura questo stabilimento. È necessario modificare di conseguenza la decisione 1999/120/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nell'allegato della decisione 1999/120/CE è aggiunta la seguente linea concernente l'Ucraina:

**País: Ucraina — Land: Ukraine — Land: Ukraine — Χώρα: Ουκρανία — Country: Ukraine — Pays: Ukraine —  
Paese: Ucraina — Land: Oekraïne — País: Ucrânia — Maa: Ukraina — Land: Ukraina**

1	2	3	4	5
UA 13 03 01	Hinkel-Kogut	Village Berezets, District Horodok	Lviv region	

## Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 30 del 4.2.2000, pag. 41.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2193/2001 della Commissione, del 12 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 295 del 13 novembre 2001)

A pagina 4, nell'allegato:

**Córdoba:**

*anziché:* «8. *Campiña Alta:* Aguilar, Baena, Benamejí, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán-Núñez, Lucena, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Rambla (La), San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela.»

*leggi:* «8. *Campiña Alta:* Aguilar, Baena, Benamejí, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán-Núñez, Lucena, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Rambla (La), San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela.»

**Granada:**

*anziché:* «2. *Noroeste:* Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Benamaurel, Calahorra (La), Caniles, Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar Baza, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, Galera, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Orce, Peza (La), Polícar, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Valle del Zalabí, Villanueva de las Torres, Zújar.

3. *Alpujarra — Costa — Valle de Lecrín:* Albondón, Albuñol, Albuñuelas, Almegíjar, Almuñécar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Dúrcal, Guajares (Los) (G. Faraguit), Gualchos, Itrabo, Jete, Juviles, Lanjarón, Lecrín, Lentegí, Lobras, Lújar, Molvizar, Motril, Murtras, Nevada, Nigüelas, Órgiva, Otívar, Padul, Pampaneira, Pinar (El), Polopos, Pórtugos, Rubite, Salobreña, Soportújar, Sorvilán, Taha (La), Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor, Valle (El), Vélez de Benaudalla, Villamena.»

*leggi:* «2. *Noroeste:* Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Benamaurel, Calahorra (La), Caniles, Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, Galera, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Orce, Peza (La), Polícar, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Valle del Zalabí, Villanueva de las Torres, Zújar.

3. *Alpujarra — Costa — Valle de Lecrín:* Albondón, Albuñol, Albuñuelas, Almegíjar, Almuñécar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Dúrcal, Guajares (Los), Gualchos, Itrabo, Jete, Juviles, Lanjarón, Lecrín, Lentegí, Lobras, Lújar, Molvizar, Motril, Murtras, Nevada, Nigüelas, Órgiva, Otívar, Padul, Pampaneira, Pinar (El), Polopos, Pórtugos, Rubite, Salobreña, Soportújar, Sorvilán, Taha (La), Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor, Valle (El), Vélez de Benaudalla, Villamena.»

---